

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto.	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente consumatore
Prof. Liliana Rossi Carleo... ..	Membro supplente designato dal C.N.C.U. -

nella seduta del 30.4.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

In data 2 novembre 2009 la ricorrente, titolare di un deposito titoli in amministrazione, ha inoltrato alla banca una richiesta di chiarimenti in ordine a minusvalenze maturate tra il 2006 e il 2008 per un ammontare di circa 99.000,00 euro. In particolare, la cliente lamenta che probabilmente avrebbe perso il beneficio fiscale, in parte entro il dicembre 2010 (3.975,455 euro), in parte entro il dicembre 2011 (252,47 euro) e la maggior parte entro il dicembre 2012 (98.566,546), non potendo compensare tali minusvalenze alla luce delle vigenti normative, secondo le quali le stesse sono compensabili nei quattro periodi d'imposta successivi a quello nel quale sono maturate.

La ricorrente ritiene ingiusta la circostanza, considerato che nel 2013 avrà delle plusvalenze sulle quali sarà costretta a pagare le tasse, e che in passato ha subito un prelievo di imposta anche su trasferimenti a titolo gratuito tra familiari.

La cliente inoltre paventa la possibilità che del beneficio fiscale abbiano fruito soggetti estranei al rapporto.

L'intermediario non ha risposto alla cliente.

La ricorrente ha quindi presentato ricorso nel quale ribadisce le richieste avanzate nella lettera di reclamo.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario fa presente che la ricorrente aveva inviato una lettera per segnalare l'esistenza di una minusvalenza di importo rilevante determinatasi sul suo rapporto riguardante titoli in amministrazione, facendo presente di averne potuto fruire solo in minima parte; chiedeva, inoltre, se qualcun altro avrebbe beneficiato dell'importo delle minusvalenze.

L'intermediario precisava al riguardo che:

1. la cliente aveva delegato una determinata persona ad operare sui suoi rapporti e ad interloquire al riguardo e pertanto la banca, in conformità a tali indicazioni della cliente, aveva contattato il predetto delegato fornendogli dettagliati chiarimenti sulle questioni proposte;
2. in effetti, il 5 novembre il suddetto delegato si è recato presso la filiale dove gli sono state fornite informazioni circa il regime fiscale che regola il c.d. "capital gain", con riguardo al regime amministrato scelto dalla ricorrente, nonché il ruolo della banca quale sostituto d'imposta;
3. il delegato si è dichiarato soddisfatto dei chiarimenti forniti e pertanto l'intermediario non ha ritenuto di dare riscontro per iscritto alla ricorrente;
4. è stato comunque fornito riscontro scritto alla cliente a fronte di un esposto da questa presentato alla Banca d'Italia (in proposito, v. lettera della banca al cliente in data 17 febbraio 2010);
5. il rapporto intrattenuto dalla ricorrente con la banca è di deposito amministrato;
6. le minusvalenze sono state generate principalmente dal trasferimento di titoli dal conto della cliente a quelle di un familiare;
7. detto trasferimento è stato effettuato in osservanza all'art. 6 del d.lgs 461 del 1997, che equipara il trasferimento tra soggetti diversi alla cessione a titolo oneroso e quindi alla computazione di plus e minus;
8. il beneficio fiscale verrà meno se non utilizzato entro il 31.12.2012;
9. nell'ambito del servizio di consulenza, sono state prospettate al delegato della ricorrente talune modalità per trarre vantaggio dalle minusvalenze maturate, ma che questi non ha ritenuto di avvalersene;
10. come già riferito alla ricorrente, nessun altro soggetto, oltre al titolare del rapporto, può beneficiare del vantaggio fiscale derivante dall'utilizzo delle minusvalenze e il loro mancato utilizzo determina unicamente la perdita del beneficio fiscale.

Tutto ciò premesso, l'intermediario conclude chiedendo il riconoscimento della correttezza del proprio operato, della congruità delle informazioni fornite alla cliente e della tempestività delle stesse.

DIRITTO

Il Collegio osserva, in via preliminare, che la vertenza attiene ad aspetti riguardanti la mera gestione di un contratto bancario di deposito titoli in amministrazione, per cui deve ritenersi rientrante nella competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Ciò premesso, si rileva che il ricorso ha sostanzialmente ad oggetto la pretesa che la banca escogiti una soluzione operativa per consentire alla ricorrente di avvalersi di eventuali detrazioni fiscali. La domanda, così come formulata, non appare meritevole di accoglimento in quanto non risulta imputabile alla banca convenuta alcun comportamento difforme dai principi di correttezza e buona fede o per altro verso illegittimo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 496 del 04 giugno 2010

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE